

**SVILUPPO TURISMO PIEMONTE SRL**  
**SOCIETA' UNIPERSONALE**

Società soggetta a direzione e coordinamento della REGIONE PIEMONTE

Sede in Via Avogadro n. 30 - 10121 TORINO (TO) Capitale sociale Euro 100.000,00 I.V.

## **Relazione del Sindaco Unico esercente attività di controllo contabile**

Spett.le Socio

Il Sindaco Unico, nell'esercizio chiuso al 31/12/2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella parte seconda la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

### **Parte prima**

#### **Relazione ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs n. 39/2010**

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società **Sviluppo Piemonte Turismo Srl** chiuso al 31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio compete all'Amministratore Unico della società **Sviluppo Piemonte Turismo Srl**. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. In merito rilevo che il bilancio è stato messo a disposizione dall'Amministratore Unico della società in tempo utile da consentirmi lo svolgimento delle procedure di verifica in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.
2. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
3. Si è quindi provveduto ad effettuare al meglio i controlli e le verifiche, anche considerando le ridotte dimensioni della società, al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  
Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente anche con il suo assetto organizzativo.  
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del Sindaco Unico emessa in data 18 marzo 2015.

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta (secondo la visione e la documentazione prodotta dall'Amministratore Unico) la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società **Sviluppo Piemonte Turismo Srl** per l'esercizio chiuso al 31/12/2015, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

## **Parte seconda** **Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile**

L'amministratore unico ha reso disponibili i seguenti documenti nei termini di legge:

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa;
- relazione sulla attività.

L'impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1. delle "Norme di comportamento del Sindaco Unico - Principi di comportamento del Sindaco Unico di società non quotate", emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015.

### **Premessa generale**

#### **La novità della nota integrativa in formato XBRL**

Il Sindaco Unico ha preso atto che l'amministratore unico ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "*tassonomia XBRL*" necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il Sindaco Unico ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

#### **Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati**

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il Sindaco Unico dichiara di avere in merito alla società e per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
  - ii) la sua struttura organizzativa e contabile;
- tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato quindi possibile confermare che:

- I. l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale, e da quanto deliberato dal Socio Unico Regione Piemonte;
- II. l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- III. le risorse umane costituenti la "*forza lavoro*" non sono sostanzialmente mutate (salvo alcune doverose iniziative intraprese a vantaggio e tutela della società);
- IV. quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per i 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2015) e quello precedente (2014). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2015 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, co. 2, c.c. e più precisamente:

- a) sui risultati dell'esercizio sociale;

- b) sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- c) sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'amministratore unico della deroga di cui all'art. 2423, co. 4, c.c.;
- d) sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal Sindaco Unico hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

### **Attività svolta**

Durante le verifiche periodiche, il sindaco unico ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da impegni di spesa assunti in coerenza con le determinate regionali, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il sindaco unico ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratore, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Sindaco Unico.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- a. il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- b. il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- c. i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale le informazioni richieste dall'art. 2381, co. 5, c.c., sono state fornite dall'Amministratore Unico con periodicità anche superiore al minimo fissato di 6 mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici con l'Amministratore Unico: da tutto quanto sopra deriva che l'Amministratore Unico ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad esso imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Sindaco Unico può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'Amministratore Unico sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;

- nel corso dell'esercizio il sindaco unico non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

### Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato presentato dall'Amministratore Unico e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Inoltre:

- l'Amministratore Unico ha altresì predisposto la relazione sull'attività sociale.;
- tali documenti sono stati consegnati al Sindaco Unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, co. 1, c.c..

Ho esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015, in merito al quale riferisco quanto segue:

- A) Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 2.225, e si riassume nei seguenti valori:

<b>Attività</b>	Euro	851.970
Passività	Euro	706.206
- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)	Euro	143.489
<b>- Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>2.225</b>
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine	Euro	

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari)	Euro	1.142.891
Costi della produzione (costi non finanziari)	Euro	(1.125.616)
<b>Differenza</b>	<b>Euro</b>	<b>17.275</b>
Proventi e oneri finanziari	Euro	20
Rettifiche di valore di attività finanziarie	Euro	
Proventi e oneri straordinari	Euro	1.318
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>Euro</b>	<b>18.613</b>
Imposte sul reddito	Euro	16.388
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>Euro</b>	<b>2.225</b>

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sull'attività e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, co. 4, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Sindaco Unico ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value;

- in merito alla proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della nota integrativa, il sindaco unico non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta al Socio Unico.

**Risultato dell'esercizio sociale**

Il risultato netto accertato dall'Amministratore Unico relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per Euro 2.225.

**Conclusioni**

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Sindaco Unico ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall'Amministratore Unico.

Con riferimento al principio di continuità aziendale il Sindaco Unico raccomanda una gestione coerente con l'evoluzione normativa afferente le dinamiche sociali dell'Ente.

Torino, 4 aprile 2016

Dott.ssa Elena Oggero